

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
A.S.A.D. ASSOCIAZIONE DIABETICI PESCARA ONLUS

Via Renato Paolini c/o Centro Diabetologico di Pescara-U.O.C. di Endocrinologia e malattie del
metabolismo Ospedale Civile Spirito Santo 65100 Pescara
Codice Fiscale 91021000681

L'anno 2019, il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 15,00 in Pescara, presso la sede sociale in via Renato Paolini c/o Centro Diabetologico - U.O.C. di Endocrinologia, a seguito formalità come previsto dall'art.8 dello statuto sociale, si è riunita dietro invito del Presidente l'assemblea generale straordinaria dell'Associazione ASAD Ass.Diabetici Pescara ONLUS.

E' presente il consiglio direttivo nella persona dei signori:

- Presidente: Alessandra Minetti
- Vicepresidente: Cristiana Del Papa
- Segretario: Stefania Cossu
- Tesoriere: Claudio Di Virgilio
- Consigliere: Ugo Acciavatti
- Consigliere: Eligio Piscella
- Consigliere: Nicola Primavera

Il Presidente

PREMETTE

che oggi è convocata ai sensi di legge e di statuto in questo luogo e giorno, alle ore quindici, l'assemblea generale straordinaria della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Adeguamento obbligatorio dello statuto alla nuova disciplina relativa al Codice del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.;

CIO' PREMESSO

Il Presidente, con il predetto verbale, che sarà firmato dallo stesso Presidente, dal segretario dell'assemblea e dagli intervenuti alla stessa, fa constare dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Il Presidente dà atto che l'assemblea si svolge come segue:

assume la Presidenza ai sensi dello statuto sociale, la Sig.ra Alessandra Minetti, la quale, consenziente l'assemblea, chiama a svolgere le funzioni di segretario la Sig.ra Stefania Cossu, segretario dell'Associazione, dopo di che fa constatare e dichiara:

- che sono legittimamente intervenuti i membri del Consiglio Direttivo;
- che sono legittimamente intervenuti, in proprio o per regolari deleghe che restano acquisite agli atti sociali, i seguenti soci, regolarmente iscritti nel Libro soci, identificati dallo stesso Presidente, che dichiara di averne accettato la legittimazione e il numero di identificazione da Libro soci, e qui indicati con nome e cognome:
 - Maria Pia Giammarino
 - Annarosa Lucci rappresentata per delega dal socio Acciavatti Ugo
 - Donatella Spargoli
 - Luciano Lancione rappresentato per delega dal socio Stefania Cossu
 - Nelida Almeida Leon rappresentata per delega dal socio Stefania Cossu
 - Alba Diletti rappresentat per delega dal socio Nicola Primavera
- che pertanto l'Assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita.

Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario convocare l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare il medesimo alla nuova disciplina relativa al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e ss. mm.).

Il Presidente procede a questo punto alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto, dei quali i soci dispongono personale copia, evidenziando per ciascuna norma le differenze - ove esistenti - rispetto alla versione ad oggi vigente. L'assemblea è chiamata alla votazione al termine della lettura di ciascuno degli articoli variati e, al termine della lettura integrale, sull'approvazione con voto palese dello Statuto come modificato nella sua integrità.

L'assemblea, con voti favorevoli in numero di 13 sul totale degli ammessi al voto di 13, approva la modifica degli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14 e, in versione integrale, il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante e viene approvato e confermato dal Presidente e dagli intervenuti che lo firmano in fine al foglio.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da deliberare alle ore 17,00, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.

Il presente verbale viene chiuso, contestualmente, alle ore 17,20.



Il presente atto, formato dal testo del verbale e dal testo dello statuto, viene registrato presso l'Agenzia delle entrate di Pescara, e trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea dei soci.

Pescara, 22 maggio 2019.

Firma del Presidente Alessandro Minetti

Firma del segretario Stefania Cosu

Firma degli intervenuti

1. ALESSANDRA MINETTI Alessandro Minetti
2. CRISTIANA DEL PAPA Cristiana Del Papa
3. STEFANIA COSSU Stefania Cosu
4. DONATELLA SPARGOLI Donatella Spargoli
5. CLAUDIO DI VIRGILIO Claudio Di Virgilio
6. UGO ACCIAVATTI Ugo Acciavatti
7. ELIGIO PISCELLA Eligio Piscella
8. NICOLA PRIMAVERA Nicola Primavera
9. MARIA PIA GIAMMARINO Maria Pia Giammarino



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 66121 Pescara

.....2..... originale dell'atto qui
registrato il **28 MAG. 2019**
n. **1737** serie **3**
Versati Euro **512.000**

con Mod. **69** del

IL DIRETTORE TERRITORIALE

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Gabriele Chiacchiaretta

28 MAG. 2019

STATUTO ASSOCIAZIONE A.S.A.D.

ASSOCIAZIONE DIABETICI PESCARA

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'associazione denominata "Associazione Diabetici Pescara - Organizzazione di Volontariato, Ente del Terzo Settore" ovvero, in forma abbreviata, "A.S.A.D. ODV ETS", con sede in Via Renato Paolini (Pal. ExIsvap) - c/o Centro Diabetologico di Pescara - U.O.C. di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo - Ospedale Civile di Pescara .

L'utilizzo delle indicazioni "Organizzazione di Volontariato" e "Ente del Terzo Settore" e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale, deliberato dall'assemblea, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2 del presente statuto.

La durata dell'associazione è illimitata.



ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione persegue le proprie finalità, in particolare ha lo scopo di:

- svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla malattia del diabete;
- fornire aiuto e supporto pratico e psicologico ai pazienti diabetici, in collaborazione con il personale medico dei diabetologi del Centro Diabetologico di Pescara;
- organizzare eventi e/incontri finalizzati all'informazione sulla malattia del diabete e a tutte le ulteriori malattie e/o complicanze ad essa connesse;
- svolgere attività di formazione in collaborazione con il personale medico dei diabetologi del Centro Diabetologico di Pescara, nell'ambito di tutte le novità che riguardano la ricerca sul diabete e su tutti gli strumenti di autocontrollo per la gestione della malattia;
- favorire i contatti con analoghe associazioni allo scopo di



coordinare azioni di interesse comune;

- promuovere iniziative a carattere culturale e documentaristico.

Promuoverà i suddetti scopi con le seguenti, fra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 D. Lgs 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante



l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Organo di Amministrazione.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite



dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti



testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale. Le quote associative annuali sono stabilite dal consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale. È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell'associazione. Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori.

ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di



legge. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.

ART. 5 - I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti i pazienti diabetici, a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito, gli ideali e gli scopi, nonché a tutti i parenti in linea diretta e indiretta e affini dei pazienti diabetici che vogliano prestare la loro attività di volontariato a titolo



gratuito.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

- organizzazioni di volontariato;

- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'associazione è costituita da soci ordinari. Vi sono poi i sostenitori, benemeriti e onorari che non acquistano la qualità di socio. L'assemblea dei soci può istituire altre categorie di soci, determinando per ciascuna di esse i criteri di ammissione.

Sono soci ordinari i soci che contribuiscono alla gestione dell'associazione nel perseguimento dei fini istituzionali, con partecipazione all'assemblea e sottoscrizione di quote;

Sono sostenitori o simpatizzanti coloro che contribuiscono alla



associazione con la sola sottoscrizione di quote libere oppure con apporti occasionali diversi;

Sono benemeriti ed onorari coloro che contribuiscono in misura rilevante allo sviluppo dell'associazione ed al perseguimento dei fini del presente statuto.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, sulla domanda di pronuncia il Consiglio Direttivo e le eventuali reiezioni devono essere motivate.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, che versano ogni anno la quota associativa eventualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Sulla domanda di iscrizione l'Organo di Amministrazione deve provvedere entro sessanta giorni. In caso di rigetto della domanda, la deliberazione di rigetto deve essere motivata ed essere comunicata per iscritto all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. In caso di accoglimento della domanda l'iscrizione deve essere annotata sul libro dei soci.



La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o recesso. Quest'ultimo deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno oggetto della domanda di recesso. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. La perdita della qualità di socio non comporta diritto alla ripetizione della quota o dei contributi versati.

ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
3. a versare la quota associativa;
4. a prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.



Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
2. a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- A) L'Assemblea generale dei Soci
- b) L'Organo di Amministrazione, altresì detto Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il VicePresidente
- e) Il Tesoriere
- f) Il Segretario
- g) L'organo di controllo, nei casi in cui venga istituito

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione



dell'incarico ricoperto. Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso o emolumento così come tutti gli operatori prestano gratuitamente le loro prestazioni professionali

ART. 8 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea generale ordinaria dei soci viene convocata almeno una volta l'anno in quella sede che il Presidente riterrà più opportuna per l'approvazione del bilancio dell'Associazione, a mezzo avviso affisso nella sede sociale e contestuale invito personale all'indirizzo di posta elettronica di ciascun Socio, almeno 7 (sette) giorni prima della data di riunione o, in alternativa, nel termine di cui sopra, tramite annuncio sugli organi di informazione interni e/o esterni all'Associazione. Con le stesse modalità verrà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Su proposta del Presidente, l'Assemblea nominerà un segretario per la



redazione del verbale.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti con votazione palese o segreta così come vorrà, volta per volta, stabilire l'Assemblea, su proposta del Presidente.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
- b) elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) elegge un Consulente Sanitario che deve avere i requisiti di legge per la diabetologia;
- i) discute la relazione annuale;
- l)ratifica la quota annuale proposta dal Consiglio Direttivo.



Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra l'associazione ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività associativa, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo amministrativo con propri regolamenti interni.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per le modalità di convocazione e di validità della Assemblea straordinaria valgono le modalità stabilite dall'art. 8. Per deliberare sullo scioglimento, trasformazione fusione o scissione della Associazione e sulla devoluzione del patrimonio è necessario



il voto favorevole di tre quarti degli associati. Negli altri casi le delibere sono prese secondo quanto espresso nell'articolo 8.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo delle sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal segretario.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dall'Assemblea degli Associati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea generale dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea generale dei Soci. Il componente del Consiglio



Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a piu' di tre riunioni consecutive, decade dall'incarico, su delibera del Consiglio stesso, con voto favorevole dei 2/3 (due terzi). Qualora si presenti la necessità di sostituire un componente si ricorrerà al primo dei non eletti della tornata precedente o, in difetto, si convocherà senza ritardo l'assemblea per l'elezione del componente mancante.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri: un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi, tra i quali: eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario; determinare eventualmente la quota associativa annuale; curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto; predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; stabilire gli eventuali contributi straordinari.

Esso cura, inoltre, che vengano realizzate le finalità sociali e pronunzia sull'esclusione dall'Associazione di quegli iscritti che per la loro condotta, o per inosservanza dello Statuto, abbiano perso i requisiti necessari per far parte dell'Associazione stessa.



Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Esso si riunirà almeno tre volte l'anno con frequenza regolare, nonché ogni volta che il Presidente o un terzo dei Consiglieri lo riterrà necessario. È convocato mediante affissione di avviso sulla bacheca della sede sociale cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contestuale lettera o email contenente l'ordine del giorno. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale. Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti e sono valide purché sia presente almeno la metà più uno dei membri, in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e non può essere rieletto più di una volta consecutivamente. In sua assenza viene sostituito dal Vice Presidente.

Il presidente eletto dal consiglio direttivo è anche presidente



dell'associazione e la rappresenta legalmente ad ogni effetto di legge e statutario.

Ne ha la firma che può delegare al Vicepresidente.

In caso di urgenza disimpegna i compiti del consiglio, le relative decisioni verranno però portate per ratifica alla prima riunione di questo.

In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 11 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso o emolumento così come tutti gli operatori prestano gratuitamente le loro prestazioni professionali

ART. 12 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L' eventuale scioglimento dell'ASSOCIAZIONE deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con maggioranza qualificata, ai sensi dell'art.9 del presente statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO e REVISORE LEGALE



Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. L'Organo di Controllo esercita i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6-7-8 del D. Lgs. 117/2017. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 14 - LIBRI SOCIALI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze, le



delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 15 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rinvia al Codice Civile ed alle norme vigenti in materia, in particolare al D. Lgs. 117/2017.

